

Oggetto: Attuazione DM 16/12/2010 – Art. 16 comma 1- Procedure transitorie per la verifica dell' idoneità delle unità vitate ai fini della rivendicazione in Regione Campania.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009” ed in particolare l'articolo 12 e l'articolo 14 disciplinano, tra l'altro, le modalità di controllo e di rivendicazione delle produzioni dei vini DOP e IGP e demanda ad un Decreto Ministeriale la determinazione di criteri per la verifica dell' idoneità tecnica produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, nonché le rivendicazioni dei vini DOP e IGP.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16/12/2010 sono state emanate le “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”.

In pratica, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2011/2012, cessa l'operatività degli Albi a D.O. (DOP, IGP, Elenchi delle Vigne, menzioni tradizionali) gestiti dalle Camere di Commercio e attivi in vigore della Legge 164/92 e viene stabilito che, per produrre e rivendicare un determinato vino a DOP o IGP, occorre verificare preliminarmente i requisiti di idoneità della superficie vitata conformemente a quanto stabilito nei rispettivi disciplinari di produzione.

Tale verifica è effettuata sulla singola unità vitata atta a produrre un determinato vino a DOP o IGP e che in fase di rivendicazione, da sola o congiuntamente ad altre unità vitate, concorre a costituire il vigneto.

Sempre dalla campagna 2011/2012 la dichiarazione di vendemmia e produzione di cui al Reg. CE 436/2009, avviene in maniera unificata con la rivendicazione delle produzioni a DOP e IGP a partire dai dati dello schedario viticolo.

Le Regioni determinano le modalità e i criteri per la verifica dell' idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione delle relative produzioni DOP e IGP, tenendo conto di quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.

In numerose riunioni tecniche tenute in AGEA Coordinamento, le ultime in data 14 luglio e 30 agosto 2011, sono stati illustrati gli elementi minimi che deve contenere la domanda di idoneità tecnica delle Unità Vitate e il funzionamento dell'applicativo informatico sul portale SIAN che, allo stato attuale però, non è ancora attivo né presenta la modulistica definitiva.

Al fine di non disattendere le sollecitazioni dei produttori, si ritiene opportuno definire le procedure transitorie regionali per la richiesta dell' idoneità tecnica delle unità vitate atte a produrre vini DOP e IGP per la vendemmia 2011 in modo da consentire agli STAPA-CePICA

provinciali di effettuare l'istruttoria per l'iscrizione delle Unità Vitate allo schedario viticolo e la successiva rivendicazione da parte dei produttori viticoli.

Per quanto riguarda le definizioni di unità vitata, vigneto, schedario viticolo ecc., si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs dell'8/04/2010 n. 61 e dal DM del 16/12/2010.

PROCEDURE

In via preliminare si comunica che le disposizioni di cui alla presente nota, entrano in vigore a decorrere dal 15 settembre 2011, termine entro il quale le Camere di Commercio, delegate dalla Regione per la gestione dell'iscrizione agli *ex albi* delle superfici vitate e delle rivendicazioni, cesseranno ogni attività di gestione degli albi conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs n. 61/2010 e dal DM del 16/12/2010.

Le disposizioni transitorie della presente circolare riguardano le richieste di:

- nuova idoneità di superfici vitate mai iscritte agli *ex albi*/elenchi;
- richiesta di idoneità di superfici vitate già iscritte a denominazioni diverse o che richiedono variazioni, modifiche ecc.

Per quanto riguarda il trattamento delle unità vitate già iscritte agli *ex albi* e che non richiedono modifiche, integrazioni, variazioni, saranno successivamente emanate ulteriori disposizioni regionali.

Ai fini della rivendicazione 2011, le domande di cui ai punti precedenti, possono essere presentate dai produttori viticoli agli STAPA-CePICA competenti per territorio, fino al 30 ottobre 2011 su modello A che si allega alla presente circolare. Eventuali correzioni delle domande presentate possono essere effettuate entro il 31/12/2011.

Tale modello provvisorio è valido fino a che AGEA Coordinamento, in collaborazione con le Regioni, non definisce la modulistica e il sistema di gestione informatica sul portale SIAN. Non saranno ritenute valide le domande presentate su modello cartaceo dopo che l'AGEA ha attivato il citato applicativo informatico. Da tale momento la domanda di idoneità tecnica va trattata secondo le disposizioni che saranno stabilite nel piano operativo della Regione.

Le domande di idoneità tecnica o di iscrizione agli *ex albi* presentate dai viticoltori agli STAPA-CePICA antecedentemente la presente circolare, sono ritenute valide fatte salve la necessità di modifica ed integrazione dei dati ivi contenuti.

La domanda di idoneità tecnica o di variazione è presentata dai viticoltori con riferimento ai dati risultanti nel fascicolo aziendale inserendo, tra l'altro, le unità vitate riferite alle denominazione (DOP e IGP) e tipologie con il codice ministeriale fino al nono carattere, per le quali si chiede il riconoscimento.

Il DM del 16/12/2010 stabilisce che la misurazione dei vigneti sia effettuata esclusivamente tramite il sistema di fotointerpretazione (GIS) e che al termine delle operazioni di

trasferimento e di allineamento dei dati il valore della superficie a GIS deve essere utilizzato come riferimento per tutti i procedimenti tecnico-amministrativi;

Al momento, benché l'AGEA ha provveduto a trasferire i dati del potenziale nello schedario viticolo, non ha ancora reso noto alla Regione il risultato di tale trasferimento, con particolare riguardo al dettaglio delle anomalie collegate ai conduttori ed al territorio;

Si rileva che la verifica dell'idoneità non è più finalizzata all'iscrizione di una superficie vitata all'Albo di una specifica Denominazione d'origine, al fine di consentirne la rivendicazione del vino prodotto.

Viceversa, l'idoneità tecnico-produttiva è valida per TUTTE le Denominazioni d'origine che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche, ecc. (compatibilità con il o i disciplinari di produzione).

Tale verifica compete agli STAPA-CePICA che devono gestire:

- 1- le richieste di idoneità per nuovi vigneti (nuovi impianti, reimpianti ecc.);
- 2- le richieste di idoneità di vigneti già esistenti, per i quali non è mai stata fatta rivendicazione e le relative modifiche;
- 3- le richieste di modifica di idoneità per quelle superfici rivendicabili alle nuove DO o alle nuove tipologie.

ADEMPIMENTI DEGLI STAPA-CePICA

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate, lo STAPA-CePICA competente per territorio, fino alla data di presentazione della rivendicazione 2011/2012, procede secondo le modalità di seguito riportate:

- Nel caso di superfici vitate non identificate come unità vitate in quanto non è presente il corrispondente poligono con codice n. 410 o scheda UN.AR (Unità Arborea) nello schedario viticolo, e quindi non univocamente identificabili nel suddetto modello A, lo STAPA genera mediante le funzionalità dell'applicativo informatico sul portale SIAN, la scheda UN.AR ed il relativo poligono grafico su GIS.
- Lo STAPA-CePICA procede alla verifica documentale, anche con l'ausilio del portale SIAN, ed in loco delle unità vitate che si conclude con esito sintetico Si/No indicando le relative motivazioni.
- Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica in loco, lo STAPA procederà al rilascio di idoneità provvisoria che deve essere annotata sulla domanda di idoneità. In tal caso non può essere disegnata l'UV con il poligono GIS ma deve essere comunque generata la scheda UN.AR per ogni singola UV.

- Le idoneità provvisorie devono poi essere gestite dagli STAPA-CePICA entro la campagna vitivinicola successiva in modo da consentire al viticoltore di effettuare, in via definitiva, la dichiarazione di vendemmia unica.
- I risultati delle verifiche devono essere registrati a sistema tramite la funzionalità dell'applicativo informatico sul portale SIAN, appena risulta attivato da AGEA.

Circa le modalità per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle Unità Vitate idonee a produrre vini a denominazione o a indicazione geografica (DOP e IGP), gli STAPA-CePICA, a seguito di presentazione della domanda di idoneità tecnica presentata su apposito modello di cui all'allegato A, adotterà le seguenti disposizioni a cui potrà aggiungere ogni altra valutazione ritenuta opportuna e idonea.

Una Unità Vitata è idonea alla produzione di una determinata DOP o IGP se:

- E' iscritta nello Schedario Viticolo. Il comma 5 dell'art. 4 del DM 16/12/2010 recita: *"l'iscrizione delle unità vitate nello schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni a DOP e IGP"*. L'unità vitata deve essere cioè regolare, riportare alcuni dati quali l'anno di impianto, comune, foglio, particella catastale, numero di ceppi, forma di allevamento ecc.
- Risponde ai requisiti minimi previsti dal relativo disciplinare (zona di produzione, varietà, sesti di impianto e tecniche colturali ammesse ecc.). Per quanto riguarda la varietà, l'idoneità è verificata tenendo conto, nell'ambito aziendale, della composizione varietale prevista dal relativo disciplinare.
- E' entrata in produzione secondo i criteri definiti dal Settore SIRCA con Decreto Dirigenziale Regionale n. 582 del 5/10/2010

Ai fini della rivendicazione produttiva annuale e ai sensi della nota del MiPAAF del 23/06/2010 n. 12051, in risposta al quesito della Regione Piemonte del 13/06/2010 n. 14621, a nome e per conto di tutte le Regioni e Province autonome, ciascun vigneto può essere costituito da una o più unità vitate, ma in nessun caso può essere riferito ad una frazione di unità vitata.

E' fatto salvo l'eventuale frazionamento ai fini rivendicativi della produzione della stessa unità vitata (corrispondente al vigneto) di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 61/2010, che comunque deve avvenire antecedentemente la rivendicazione annuale delle produzioni a DOP e IGP e solo se si verificano cambiamenti dell'omogeneità che avevano determinato l'individuazione di quella unità vitata. Tale frazionamento comporta comunque l'abbattimento della resa.

In ogni caso, l' idoneità a produrre un determinato vino DOP o IGP, riconosciuta alla singola unità vitata, deve intendersi come prerequisito per la determinazione dell' idoneità produttiva del vigneto che sarà costituito in fase di rivendicazione a cura del produttore, con riferimento alle disposizioni dei disciplinari di produzione.

Qualora codesti Uffici ravvisassero nelle modalità prospettate elementi che possano inficiare la suddetta rivendicazione, o la necessità di integrare le presenti disposizioni, si chiede di darne immediata comunicazione allo scrivente Settore.

S. Cuoci

Il Dirigente del Settore
Dr Antonio Irlando